

# OSSERVATORIO ECOREATI

## A cura di

**Giuseppe Battarino** • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali  
**Silvia Massimi** • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## LA RILEVANZA DI ALCUNE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA E TECNICHE IN PROCESSI PER DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Tribunale di Verbania, sentenza n. 62 del 21 febbraio-23 aprile 2018.

La sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di due rappresentanti legali di attività commerciali (il testo completo del provvedimento è reperibile in [www.penalecontemporaneo.it/d/6097-in-tema-di-scarico-abusivo-di-reflui-in-corsi-d-acqua-e-di-inquinamento-ambientale--art-452-bis-cp](http://www.penalecontemporaneo.it/d/6097-in-tema-di-scarico-abusivo-di-reflui-in-corsi-d-acqua-e-di-inquinamento-ambientale--art-452-bis-cp)) si segnala per indicare la rilevanza di alcune attività di polizia giudiziaria e tecniche in processi per delitti contro l'ambiente; per un terzo soggetto il medesimo giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione a seguito di giudizio abbreviato (sentenza n. 61 del 21 febbraio-23 aprile 2018).

Gli imputati erano accusati del delitto di *inquinamento ambientale* (art. 452-bis c.p.) per avere utilizzato una tubazione di scarico abusiva per sversare reflui organici all'interno di un canale adiacente ai loro esercizi commerciali, causando, secondo l'accusa, "un significativo deterioramento del predetto corpo idrico per una lunghezza di oltre duemila metri, nella specie consistente nel superamento del limite di concentrazione di COD (domanda chimica di ossigeno)".

Il procedimento traeva origine dalla scoperta, a opera della polizia locale, dell'abusiva realizzazione di una tubazione di scarico, a servizio delle attività commerciali di cui gli imputati erano legali rappresentanti. In base alle indagini svolte veniva ipotizzato che lo scarico abusivo fosse la causa del riscontrato mutamento di colore delle acque della roggia, divenute bianche per alcune centinaia di metri, e del sedime, nonché della morte di alcuni esemplari di fauna ittica locale. L'Arpa procedeva ad analisi di campioni d'acqua prelevati da due diversi punti di recapito delle acque, iniziale e intermedio, nonché ad analisi della fauna ittica deceduta. Secondo il giudice gli esiti degli accertamenti non permettevano di ritenere integrato, al di là della materiale realizzazione di un'opera fognaria abusiva (i cui materiali realizzatori sono rimasti ignoti), il danno ambientale richiesto dalla norma violata, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento "significativi e misurabili", nel caso di specie delle acque.

Secondo Arpa vi era infatti "un sostanziale rispetto delle concentrazioni ammesse per il pH (valori rilevati di 6,5 e 6,7 a fronte di limite 5,5±9,5) e per grassi e oli animali/vegetali (valori rilevati di 1,96 mg/l e 2,12 mg/l a fronte di una concentrazione limite di 20)". L'unico sfioramento riguardava la concentrazione di COD, risultata "elevata", ovvero, a fronte di una concentrazione limite di 500 mg/l un valore riscontrato di 623 mg/l ma in un solo campione, prelevato nelle immediate vicinanze del punto di origine dello scarico abusivo. Sulla base di questo dato, Arpa ha concluso che nelle acque della roggia "è stato veicolato un elevato carico organico, verosimilmente scaricato all'origine in concentrazione ancor più elevata (...) considerata l'azione di diluizione esercitata dalle acque del corpo recettore".

La situazione così descritta non integra la compromissione o deterioramento, intesi come significativa alterazione peggiorativa dell'ambiente o di un ecosistema.

Nel caso di specie quindi, secondo il giudice di primo grado, è mancata la prova che si sia in concreto verificato un deterioramento significativo e misurabile di una risorsa, individuata, nella specie, nel corso d'acqua lungo centinaia di metri e analizzato in soli due punti, all'origine e poco più a valle dello scarico abusivo, senza che sia stato compiuto un esame dello "stato di salute complessivo" del corpo idrico.

Il giudice afferma tra l'altro che il reato per cui si procede è di *danno*, per cui "il giudice deve verificare se, in concreto, vi sia stata una significativa compromissione delle acque, il che nel caso di specie non è, non essendo il modesto e occasionale superamento di un solo limite tabellare, in assenza di altri sfioramenti o altri indici di deterioramento dell'ecosistema, diversi da un riferito transeunte cambio di colore dell'acqua, idoneo a integrare una forma di 'inquinamento' punibile ai sensi dell'art. 452 bis c.p."

Quanto alla moria di pesci, le indagini avevano accertato un'asfissia, le cui cause, secondo lo stesso ausiliario di polizia giudiziaria (così la sentenza consente di qualificarlo) non erano univocamente riconducibili al superamento del COD, bensì anche a delle "cause concorrenti" non altrimenti escludibili.

Gli esiti processuali in primo grado di questa vicenda segnalano la necessità, per gli operatori di polizia giudiziaria e per le Agenzie, sin dai primi atti di indagine, di prefigurarsi gli esiti processuali, in particolare accertando nell'immediatezza ciò che è indispensabile ad attribuire a soggetti determinati le condotte e a qualificare in termini "differenziali" lo stato delle matrici ambientali oggetto di accertamenti, evidenziandone, per quanto possibile, la situazione antecedente e susseguente l'intervento (illecito) dell'uomo.

Per completezza d'informazione, anche in questa prospettiva, va detto che la Procura generale di Torino ha impugnato le sentenze.

In particolare è stata contestata la mancata riqualificazione del fatto da parte del giudicante come *scarico abusivo di acque reflue industriali*, fattispecie contemplata dall'art. 137 del Dlgs 152/2006 ("chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione... è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro"), considerando che l'art. 74, comma 1, lett. ff) del Dlgs 152/2006 definisce come scarico "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione": la continuità è elemento su cui insiste l'impugnazione, atteso che, nella fase di indagine, era stata riscontrata tra l'origine dello scarico e il corpo recettore. Quanto all'attribuibilità soggettiva del reato, la Procura generale incisivamente richiama Cass., III, n. 19560 del 25 marzo-28 aprile 2004, secondo cui "in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il legale rappresentante dell'ente imprenditore non può andare esente da responsabilità, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, adducendo incompetenza tecnica o ignoranza dello stato degli impianti, atteso che tali eventuali condizioni gli impongono di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale a esperti l'osservanza delle norme di settore".